

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 23/2011

30 Maggio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

CEDOLARE SECCA. RESI NOTI I CODICI DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 59/E DEL 25 MAGGIO 2011

Ad integrazione di quanto già riportato nella **Circolare mensile del mese di Aprile** u.s., alla quale si rinvia per ogni eventuale approfondimento, si informa che **l'Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 59/E del 25/05/2011 – ha reso noto i codici tributo per versare**, tramite il modello F24, **l'imposta sostitutiva Irpef – acconti e saldo - (id: cedolare secca)**, sui canoni di locazione relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le pertinenze locate con l'abitazione.

All'uopo, si precisa nuovamente che **l'acconto è pari all'85% per il 2011 e al 95% per il 2012**. In mancanza della base di riferimento "storico", l'acconto 2011 dovrà essere determinato su base previsionale.

La prima rata d'acconto per la cedolare 2011 non è in ogni caso dovuta per i contratti stipulati da giugno. Non sarà nemmeno dovuta la seconda rata in scadenza a novembre, in presenza di contratti stipulati a partire da novembre.

Rimane fermo che, così come è previsto per gli acconti Irpef, **gli eventuali versamenti in eccesso potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24.**

Ecco i codici tributo:

- **"1840" per la prima rata dell'acconto;**
- **"1841" per la seconda rata dell'acconto o per l'acconto in un'unica soluzione;**
- **"1842" per il saldo.**

LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO SUSSISTE SEMPRE LADDOVE IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE LEDA DIRITTI DI RANGO COSTITUZIONALE, LA LEGGE E IL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8458 DEL 13 APRILE 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza N. 8458 del 13 Aprile 2011, ha individuato tre comportamenti patologici del lavoratore la cui concomitanza configura – in ogni caso - una chiara ed inequivocabile ipotesi di licenziamento per "giusta causa".

Trattasi, in particolare di:

- **Violazione di disposizioni di legge e di regolamento;**
- **Compromissione della qualità ed affidabilità del servizio e/o delle prestazioni rappresentanti il *core business* del datore di lavoro;**
- **Lesione del diritto alla salute (come nel caso all'esame della Cassazione) e di ogni altro diritto fondamentale garantito costituzionalmente.**

Le summenzionate situazioni, infatti, sono idonee a **ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia** che deve caratterizzare ogni rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso esaminato, **gli Ermellini hanno ritenuto legittimo il licenziamento di un medico che aveva consentito ad un'ostetrica di eseguire un intervento chirurgico di taglio cesareo, nonché di averle fatto assumere, nel medesimo intervento, le funzioni di "secondo operatore".**

I Giudici del Palazzaccio hanno, infatti, osservato che in tale fattispecie:

- è risultata violata la disposizione di cui all'art. 1 – commi 2 e 5 - D.M. 740/94 (regolante la professione di ostetrica) per effetto della quale *non è ascrivibile alla competenza di tale profilo professionale l'esecuzione di interventi chirurgici che – in*

ogni caso – possono essere praticati solo in particolari situazioni di emergenza (pericolo di vita del paziente);

- è stata compromessa la affidabilità e – conseguentemente – il “buon nome” dell’Ospedale;
- è stato seriamente minato il “diritto alla salute” della paziente di cui all’art. 32 della Costituzione.

LA CIGO E' UNA MISURA A SOSTEGNO DEL REDDITO LA CUI AUTORIZZAZIONE NON RICHIEDE IL DURC.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA N. 5089 DEL 7 APRILE 2011

Il Ministero del Lavoro, **con la nota N. 5089 del Aprile 2011**, ha precisato (*giustamente*) che **l'intervento della CIGO è una misura a sostegno del reddito dei lavoratori e, non essendo, quindi, qualificabile come “beneficio normativo e contributivo” a favore del datore di lavoro, non è subordinato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**

L'intervento chiarificatore del Ministero, che potrebbe sembrare addirittura ultroneo, si è reso necessario a seguito della segnalazione dell'A.N.C.E. in ordine al comportamento tenuto da alcune Commissioni Provinciali INPS (!!!) che, **disattendendo le previsioni di cui alla circolare del Welfare 5/2008**, ritenevano rientrante la CIGO nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 richiedendo, di conseguenza, il DURC per il rilascio delle relative autorizzazioni.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE. IL CONTRIBUENTE CHE VERSA CON DUE GIORNI DI RITARDO NON DECADE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 6905 DEL 25 MARZO 2011

I Giudici di Piazza Cavour, **con la sentenza N. 6905 del 25 Marzo 2011**, sono stati chiamati ad esprimersi in merito ad un ricorso presentato da due contribuenti che avevano optato per **l'accertamento con adesione** contro un avviso di accertamento IRPEF e uno di rettifica IVA per l'anno 1996.

Come noto, l'istituto giuridico in questione **è stato introdotto nel nostro ordinamento positivo dal decreto legislativo n. 218 del 19/06/1997** al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

In sostanza, mediante tale strumento, **contribuente ed amministrazione finanziaria** – su istanza del primo ed **in contraddittorio fra loro** – **possono raggiungere un'intesa in ordine all'entità di una maggiore imposta** dovuta a seguito di accessi, ispezioni e verifiche (*cf.* art. 6, comma 1), ovvero in conseguenza alla notifica di un avviso di accertamento od atto similare (*cf.* art. 6, comma 2).

In caso di raggiungimento dell'accordo, **l'Agenzia delle Entrate stabilisce il pagamento del dovuto (alias concordato) entro un termine prefissato; in caso contrario, il contribuente è libero di poter adire la giustizia tributaria.**

La Suprema Corte, con la sentenza in informativa, allineandosi al *decisum* della Commissione tributaria regionale, ha statuito che **non decade dall'accertamento con adesione il contribuente che versa con due giorni di ritardo rispetto al termine concordato poiché l'azione, anche se in ritardo, mantiene l'interesse dell'amministrazione, e ciò in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.**

Gli Ermellini hanno motivato la decisione facendo ricorso al contenuto dell'**art. 9 del decreto delegato citato (che non sanziona con la nullità il ritardo nel pagamento)** ed a quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, **circ. n. 65/E del 28 giugno 2002**, che – nel fornire indicazioni alle sedi periferiche – sottolineava l'importanza di distinguere fra manovre dilatorie (da sanzionare con la nullità dell'accertamento con adesione) e lievi anomalie (*id.*: ritardi di pochi giorni), da valutare – *ex adverso* – tenendo presente il principio di conservazione degli atti.

IL DANNO MORALE VA RISARCITO AL LAVORATORE CHE, SENZA RICEVERE ADEGUATA FORMAZIONE, E' ADIBITO A NUOVE MANSIONI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8527 DEL 14 APRILE 2011

L'esercizio del c.d. "*ius variandi*" (*id: variazioni delle mansioni*) è legittimo, cioè conforme ai dettami di cui all'art. 2103 c.c., purché avvenga nel rispetto di due fondamentali limiti:

- **OGGETTIVO:** *le nuove mansioni devono essere incluse nella stessa area di inquadramento del lavoratore (id: qualifica);*
- **SOGGETTIVO:** *le nuove mansioni devono essere professionalmente affini a quelle svolte in precedenza e devono armonizzarsi con le capacità professionali già acquisite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, consentendone ulteriori affinamenti e sviluppi ed impedendo, quindi, qualsiasi degrado e mortificazione (intese come professionalità) del lavoratore.*

La Suprema Corte, con la sentenza N. 8527 del 14 Aprile 2011 confermativa della sentenza di appello, **ha statuito che il lavoratore dipendente, adibito dal proprio datore di lavoro allo svolgimento di nuove e diverse mansioni rispetto a quelle abitualmente svolte, ha diritto al risarcimento del danno da dequalificazione, quantificabile dal giudice in via equitativa, anche nel caso in cui l'esecuzione delle stesse sia stato particolarmente gravoso per non aver ricevuto un'adeguata formazione.**

In sostanza, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto meritevole di tutela – in quanto lesivo della dignità e del prestigio professionale - il disagio sopportato dal lavoratore derivatogli dall'incolpevole imperizia nell'esercizio delle nuove mansioni.

LE IPOTESI DI LICENZIAMENTO CONTENUTE NEL C.C.N.L. NON VINCOLANO IL GIUDICE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8456 DEL 13 APRILE 2011

Il giudizio sulla legittimità del licenziamento non può prescindere da un'attenta valutazione sia del singolo fatto sia degli altri eventuali illeciti attribuibili al lavoratore, non potendo un'eventuale previsione contrattuale limitare la valutazione del giudice. E' questo il principio affermato dagli Ermellini con la **sentenza N.8456 del 13 Aprile 2011.**

Nel caso di specie il datore di lavoro ricorreva in Cassazione in quanto riteneva erroneo il giudizio della Corte di Appello che, a suo dire, aveva qualificato come illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore poiché non aveva tenuto in debita considerazione le precedenti procedure disciplinari applicate al resistente.

La Cassazione ha colto così l'occasione per riaffermare che **l'eventuale previsione contrattuale, che stabilisca il licenziamento nel caso di più recidive, non può escludere il potere del giudice di merito di accertare, utilizzando i parametri di cui all'art. 3 della legge 604/1966, la gravità dei singoli fatti contesati.**

Questa ulteriore sentenza della Cassazione deve indurci a riflettere sul contenuto di cui agli **articoli 101, comma 2, della Costituzione** e 30 del Collegato Lavoro, legge 183/2010.

Il primo prevede che **il Giudice è soggetto soltanto alla legge. Non può**, in sostanza, **utilizzare** – salvi rarissimi e tassativi casi (*id*: secondo equità) che, ad ogni modo, non riguardano i giudizi di cui all'art. 409 c.p.c. – **altro metro di giudizio che non sia la legge.**

Tuttavia, **in un rapporto privatistico** (*id*: regolato da un contratto che, ai sensi dell'art. 1372 c.c. ha forza di legge fra le parti) **il Giudice non dovrebbe/potrebbe sindacare atteso che le obbligazioni cui le parti si sono sottoposte sono frutto dell'idem placitum consensus** (*id*: incontro delle volontà).

Nel contratto di lavoro subordinato, tuttavia, **tale regola trova** – in ragione della posizione economica di debolezza del lavoratore – **la sua eccezione.**

Ma attenzione, **il CCNL** (*id*: contratto di diritto comune o privato – considerata la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione) **è stipulato dalle OO.SS. dei lavoratori che rappresentano dei "soggetti qualificati" idonei a colmare quel gap esistente fra datore di lavoro e lavoratore, di modo da ristabilire una situazione di parità.**

Perché, allora, **le ipotesi di licenziamento contemplate dai CCNL** – in quanto frutto di un accordo raggiunto fra datori e lavoratori, rappresentati dalle rispettive associazioni sindacali, in perfetta parità – **non debbano vincolare**, così come la legge, **anche il Giudice?**

Non viene forse minata così la certezza del diritto?

La risposta: **ben venga la certificazione dei contratti con la tipizzazione delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo di cui all'art. 30 comma 3 della legge 183/2010!!**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.

HA COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO GIOSUE' ESPOSITO.